



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Sonia Piccinni,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.07.2023,

**premesso** che, con istanza depositata in data 23.06.2023, [REDACTED] ha proposto domanda ex art. 709, comma 4, c.p.c., chiedendo *“ad integrazione e chiarimento del provvedimento della Corte d'Appello del 30.5.2022, che ha modificato parzialmente l'ordinanza presidenziale del Tribunale di Velletri del 22.7.2021, modificare il piano di frequentazione ESCLUSIVAMENTE per il periodo di chiusura delle scuole (sia per il periodo di chiusura estiva delle scuole che per le chiusure durante l'anno scolastico per festività religiose e/o per qualsiasi altro motivo) ed ESCLUSIVAMENTE in merito ai giorni di martedì - venerdì nel seguente modo: 1) il martedì dalle ore 8:00 (prelevandoli dall'abitazione della madre) fino al giorno successivo alle ore 8:00; 2) il venerdì dalle ore 8:00 (prelevandoli dall'abitazione della madre) fino alle 20:00, nei fine settimana che i figli trascorrono con la madre; 3) il venerdì dalle 8:00 (prelevandoli dall'abitazione della madre) fino alle 8:00 del lunedì, nei fine settimana che i figli trascorrono con il padre”* e formulato, contestualmente, istanza ex art. 709 ter c.p.c. affinché l'intestato Tribunale voglia *“autorizzare il rinnovo del passaporto del Sig. [REDACTED] in sostituzione del veto della Sig.ra [REDACTED] ed autorizzare il rilascio del passaporto dei figli minori [REDACTED]”*;

**osservato** che, a sostegno della domanda, l'istante ha dedotto che:

- il piano di frequentazione attualmente vigente, mentre risulta essere certamente coerente ed utilizzabile per tutto il periodo di apertura delle scuole, è tuttavia carente e non equilibrato per i periodi in cui la scuola è chiusa;
- la frequentazione del padre risulta essere totalmente dipendente dagli orari scolastici, nulla prevedendo il provvedimento per il periodo di chiusura delle scuole, con grave pregiudizio per il diritto alla frequentazione del sig. [REDACTED];
- il regime attuale di frequentazione determina una disparità di trattamento tra i due genitori in termini di ore che gli stessi possono trascorrere con i figli;
- in particolare, per stare con i propri figli, il sig. [REDACTED] ha anche accettato di cambiare lavoro, passando dalla libera professione al lavoro dipendente, e ciò proprio per avere maggiore disponibilità di tempo da trascorrere con i bambini, anche e soprattutto nel periodo in cui le scuole sono chiuse per le vacanze estive o per motivi di festa durante l'anno scolastico;
- avuto riguardo all'autorizzazione al rilascio dei passaporti, la controparte ha sempre negato tale possibilità senza addurre alcuna giustificazione o motivazione valida a sostegno del proprio rifiuto;
- il rinnovo del passaporto del Sig. [REDACTED] non andrebbe in alcun modo a ledere l'interesse superiore dei minori, non esistendo alcun pericolo di eventuali trasferimenti all'estero da parte del medesimo né, tanto meno, di suoi inadempimenti in merito agli obblighi di mantenimento e accudimento dei figli;

**rilevato** che [redacted] si è opposta alla domanda di modifica ex art. 709, comma 4, c.p.c., deducendone l'inammissibilità per assenza di circostanze sopravvenute e chiedendone, in ogni caso, il rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto;

**rilevato** altresì che, avuto riguardo all'istanza ex art. 709 *ter* c.p.c., la predetta ha manifestato il proprio consenso al rinnovo del passaporto del coniuge, opponendosi, invece, al rilascio/rinnovo del passaporto per i figli minori [redacted] [redacted]

**considerato** che, all'udienza del 17.07.2023, sono state sentite le parti personalmente;

**considerato** che con ordinanza presidenziale del 22.07.2021, così come parzialmente modificata all'esito del giudizio di reclamo svoltosi dinanzi alla Corte di Appello, è stato previsto che *"in parziale modifica del provvedimento impugnato, confermato il collocamento prevalente dei minori [redacted] e [redacted] presso la madre, dispone che oltre a quanto previsto nell'ordinanza presidenziale il padre li terrà con sé, salvo più ampio accordo, il martedì, dalle 16:00 all'ingresso a scuola del giorno successivo, ed il venerdì dalle 16:00 alle 20:00 nei fine settimana che trascorrono con la madre, e dalle 16:00 del venerdì alle 8:00 del lunedì nei fine settimana che trascorrono con il padre"*

**ritenuto** che l'istanza ex art. 709, comma 4, c.p.c. – di per sé ammissibile in quanto fondata sulla circostanza sopravvenuta all'ordinanza presidenziale rappresentata dalla modifica degli orari lavorativi del ricorrente – non possa trovare accoglimento;

**considerato**, infatti, che – sebbene risulti degna di nota e meritevole di attenzione la richiesta paterna di ampliamento degli orari per l'esercizio del diritto di visita dei minori – il regime di frequentazione attualmente vigente (che deve intendersi come regime di frequentazione minimo e, in ogni caso, derogabile su accordo delle parti) risulta corrispondente all'interesse dei minori medesimi, in quanto garantisce tempi minimi di visita congrui da parte del padre;

**rilevato** altresì che risulta assistita da un principio di prova documentale l'allegazione della resistente, secondo cui *"durante i periodi di vacanza scolastica dei figli lavora tutto il giorno sia come dipendente che come libero professionista, a differenza della madre che è insegnante e dunque ha il medesimo calendario "scolastico" dei figli (è a casa quando loro sono a casa ed è a scuola quando loro sono a scuola). Deve considerarsi che già l'orario delle 16.00 è un orario "scomodo" per il padre tanto che spesso accade che la madre si vede costretta ad accompagnare lei stessa i figli in studio dal padre e questo è fuori sede, così i bambini si ritrovano a trascorrere del tempo con i colleghi del [redacted] o estranei in attesa che egli rientri"* (cfr. doc. n. 2 all. comparsa di costituzione e risposta);

**ritenuto**, pertanto, che non sussistono elementi sufficienti per disporre una modifica del vigente regime di frequentazione padre-figli, ferma restando – lo si ripete ancora una volta – la possibilità di modificare *in melius* quanto previsto dal Tribunale previo accordo tra le parti;

**considerato**, avuto riguardo alla domanda di autorizzazione al rinnovo del passaporto personale dell'odierno ricorrente, che la resistente ha rilasciato il proprio consenso in sede di audizione personale, sicché sul punto deve ritenersi cessata la materia del contendere, con assorbimento di ogni altra questione ad essa connessa;

**ritenuto**, invece, con riferimento alla domandata autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto per i figli minori, che non sussistono – allo stato – ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, atteso che le circostanze rappresentate dalla resistente nel corso dell'audizione personale risultano sprovvedute di qualsivoglia riscontro probatorio e che, in ogni caso, non risultano dagli atti di causa comportamenti gravi addebitabili al padre tali da giustificare l'opposizione espressa dalla resistente;

**P.Q.M.**

- a) rigetta l'istanza ex art. 709, comma 4, c.p.c. proposta da [REDACTED]
- b) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di autorizzazione al rinnovo del passaporto personale di [REDACTED]
- c) autorizza [REDACTED] a richiede, anche in assenza del consenso materno, il rilascio/rinnovo del passaporto in favore di figli minori [REDACTED] [REDACTED], invitando le parti a comunicare con largo anticipo eventuali programmi di viaggio al fine di garantire una serena organizzazione della vita dei figli;
- d) spese al merito.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Velletri, li 17 luglio 2023

Il Giudice  
*dott.ssa Sonia Piccini*